



Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

LA SINDACA

☎ (02) 923.66.01
Fax (02) 92.161.258

Ordinanza N° 56

del 15 NOV 2018

OGGETTO: RETTIFICA PARZIALE ORDINANZA SINDACALE N. 53 DEL 24/10/2018 - MISURE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA E IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

(dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09, n. 2578/14, 7095/17, n.449/18)

LA SINDACA

Premesso che in data 24/10/2018 con Ordinanza Sindacale n. 53 sono state disposte le misure per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e il miglioramento della qualità dell'aria, in ottemperanza alla normativa vigente ed in particolare alle DD.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09, n. 2578/14, 7095/17, n.449/18;

Considerato che con DGR n. XI/712 del 30/10/2018 la Giunta della Regione Lombardia ha emesso nuove disposizioni temporanee inerenti la limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 3 Diesel ed in particolare ha deliberato le seguenti ulteriori aggiuntive deroghe per:

1. i veicoli per il trasporto di persone appartenenti a soggetti con ISEE inferiore a 14.000 euro (qualora non possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni);
2. i veicoli di proprietà per il trasporto di persone e condotti da persone che abbiano compiuto il 70° anno di età (qualora non possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni);
3. gli autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale come previsto dell'articolo 54 del Codice della Strada;
4. i veicoli i cui proprietari siano in attesa di consegna di un nuovo veicolo non sottoposto alle limitazioni regionali alla circolazione vigenti e in grado di esibire idonea documentazione che attesti l'avvenuto acquisto da parte dell'intestatario del mezzo stesso;
5. i veicoli appartenenti alle associazioni o società sportive iscritte a federazioni affiliate al CONI o altre federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato e quelli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del presidente della rispettiva federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato.

Tali le deroghe temporanee si applicano alla stagione invernale dal 01 ottobre di ogni anno e sino al 31 marzo dell'anno successivo.

Considerato altresì che nell'Ordinanza Sindacale n. 53 del 24/10/2018, per errore materiale, alla voce "MISURE STRUTTURALI PERMANENTI PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE" per AUTOVEICOLI EURO 0 BENZINA ED EURO 1 E 2 DIESEL, era stato inserito



Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

LA SINDACA

☎(02) 923.66.01
Fax (02) 92.161.258

erroneamente il periodo di validità *"in modo permanente 1 ottobre di ogni anno – 31 marzo dell'anno successivo"* al divieto di circolazione dei veicoli Euro 0 Benzina ed Euro 1 e 2 Diesel. Tale divieto si applica invece in modo permanente per tutto l'anno;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopraesposte, provvedere alla rettifica parziale dell'Ordinanza Sindacale n. 53 del 24/10/2018;

Vista le note trasmesse da Regione Lombardia ai Comuni della Regione, avente Prot. Comunale 39599/2017 e 33712/2018;

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

Vista la Legge Regionale n° 24/2006 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e la successiva Legge Regionale n° 38/2015 "Legge di semplificazione 2015 — Ambiti economico, sociale e territoriale";

Viste le dd.GR n. 7635/2008, n. 9958/2009, n. 2578/2014, n. 5656/2016, n. 7095/2017, n. 449/18 e n. 712/2018;

Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa."

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Pioltello;

ORDINA

A rettifica parziale dell'Ordinanza n. 53 del 24/10/2018,

1. la deroga al divieto di circolazione disposto con Ordinanza 53/18, dal 01 ottobre di ogni anno e sino al 31 marzo dell'anno successivo, per i seguenti veicoli Euro 3 Diesel:
 - i veicoli per il trasporto di persone appartenenti a soggetti con ISEE inferiore a 14.000 euro (qualora non possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni);
 - i veicoli di proprietà per il trasporto di persone e condotti da persone che abbiano compiuto il 70° anno di età (qualora non possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni);
 - gli autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale come previsto dell'articolo 54 del Codice della Strada;
 - i veicoli i cui proprietari siano in attesa di consegna di un nuovo veicolo non sottoposto alle limitazioni regionali alla circolazione vigenti e in grado di esibire idonea documentazione che attesti l'avvenuto acquisto da parte dell'intestatario del mezzo stesso;
 - i veicoli appartenenti alle associazioni o società sportive iscritte a federazioni affiliate al CONI o altre federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato e quelli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del presidente della rispettiva federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato.



Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

LA SINDACA

☎(02) 923.66.01
Fax (02) 92.161.258

2. Le limitazioni alla circolazione dei veicoli Euro 0 Benzina ed Euro 1 e 2 Diesel dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, in modo permanente per tutto l'anno;

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante opportuna comunicazione.

Il Corpo di Polizia Locale curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.



F.TO LA SINDACA
(Ivonne Coselotti)